Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 15/04/2020

FATTO

La ricorrente, con l'assistenza di legale di fiducia, riferisce di essere titolare di un buono fruttifero emesso dall'intermediario, per il valore nominale di due milioni di lire: BFP n° 000-193 valore 2 milioni.
Lamenta che l'intermediario, cessato il periodo di fruttuosità del titolo, procedeva al rimborso dello stesso applicando dei saggi di interesse sensibilmente inferiori a quelli riportati a tergo del documento per il periodo di che va dal 21° al 30° anno, così penalizzandola, tanto che, insoddisfatta dell'interlocuzione avviata a mezzo reclamo (non riscontrato) con l'intermediario, presentava ricorso all'ABF per sentire accertate le proprie ragioni. In particolare, domandava che, accertato il proprio diritto, il Collegio dichiarasse l'intermediario tenuto a corrispondere alla ricorrente gli interessi nella misura ed alle condizioni riportate sul retro del buono postale fruttifero, ed in particolare relativamente al periodo intercorso tra il 21º del 30º anno dalla sua emissione, applicando il rendimenti calcolati per ulteriori lire 516 300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30º anno solare successivo a quello di emissione, al netto della ritenuta fiscale. Il tutto oltre le spese e compensi di procedura
L'intermediario, regolarmente costituitosi, ha rappresentato quanto segue nella propria memoria di controdeduzione: a) i buoni de quo sono titoli di debito pubblico che consentono la capitalizzazione degli interessi secondo quanto previsto dalle norme. Gli stessi (recanti il timbro che indica l'appartenenza alla Serie Q/P), sono costituiti, come previsto dall'art.5 del DM 13.06.1986, dal cartaceo delle precedenti serie P e O, su cui la

resistente, sempre in ottemperanza al disposto del detto DM, aveva apposto due timbri e, in particolare: 1. sul fronte del titolo, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della Serie (Serie Q/P); 2. sul retro del titolo, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie sottoscritta, timbro nel quale è ulteriormente chiarita l'appartenenza del Buono alla serie Q/P; b) il DM stabilisce i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (12%)., tassi che il ricorrente avrebbe agilmente potuto (e dovuto) conoscere. In sostanza, quindi, il rendimento della serie dei BFP che qui interessa è strutturato prevedendo un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto. Il Decreto prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione). Il DM ha infatti stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina non era mutata in quanto, per il periodo dal 21° al 30° anno, seguitava ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dalla applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel DM e come indicato nel timbro; c) non è da ritenere invocabile nel caso di specie la disciplina del legittimo affidamento mancandone completamente ogni presupposto. A sostegno delle proprie argomentazioni richiama l'orientamento del MEF, a parer del quale l'ipotesi di liquidare lo stesso buono seguendo i tassi di due serie diverse (segnatamente Q fino al 20° anno e P dal 21° al 30°) sarebbe una vera e propria aberrazione. Viene altresì contestata l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità del 2007 e portata a rinforzo della tesi difensiva una sentenza delle SS. UU. pronunciata il giorno 11.02.2019.
Pertanto chiede al Collegio di non accogliere il ricorso.

DIRITTO

La questione concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero serie Q/P, emesso nel mese di ottobre del 1986, in relazione al quale la ricorrente chiede la liquidazione degli interessi, per il periodo dal 21° al 30° anno, secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso.
Il Collegio rileva in limine che il buono in esame è stato emesso posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, ma utilizzando il modulo cartaceo della serie P come emerge anche dalla stampigliatura originale sul fronte e sul retro del titolo, ove nella tabella a stampa sono anche indicati i rendimenti più vantaggiosi previsti per tale serie.
Sovrapposto a tale ultima stampigliatura appare un timbro recante la dicitura "serie Q/P, in relazione alla quale i tassi di rendimento sino al 20° anno sono meno vantaggiosi rispetto a quelli della precedente serie P.
Si tratta di stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m.

13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P.
La controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponenti su specifiche emissioni, individuabili attraverso l'indicazione della serie riportata sul fronte del titolo è ben nota. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti difformi - la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. A tale orientamento, cui aveva già ha aderito il Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. 5675/2013,) si sono conformati anche i Collegi territoriali (si vedano, fra i tanti, Collegio Napoli, nn. Collegio Napoli, n. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n, 8049/2018).
La questione di recente è tornata al vaglio del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 6142/2020, ha riaffermato, anche sulla base di una attenta valutazione della pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 richiamata dal resistente - che non ha modificato l'impostazione accolta della precedente Cass. SS. UU. 13979/2007 - il principio secondo cui "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".
Orbene, pur essendo vero che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, occorre che il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".
Nel caso di specie, tuttavia, può rilevarsi che mentre sul fronte del titolo risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura "serie Q/P", sul retro risulta timbrata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P) la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dalla parte resistente (previsti per i BFP appartenenti alla serie Q), relativa però solo al rendimento fino al 20° anno.
Il che, ad avviso di questo Arbitro, consente di considerare, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ingeneratosi nel sottoscrittore l'affidamento circa la limitazione dei meno favorevoli rendimenti corrispondenti alla serie Q al periodo indicato nel timbro sovrapposto alla tabella stampigliata, ovvero fino al 20° anno, dovendo invece valere, dal 21° al 30° anno, il tasso più favorevole praticato per la serie P cui si riferisce la predetta tabella.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO